



**COMUNE DI CARPEGNA**  
*Provincia di Pesaro e Urbino*

***REGOLAMENTO***

***PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI***

***Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 28/04/2011***

## **Art. 1) - Disciplina d'uso**

Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale ed è rivolto ai fruitori degli stessi con lo scopo di salvaguardare le strutture ed identificarne chiaramente le modalità di utilizzo.

Attualmente la Palestra e gli impianti sportivi esterni (Calcetto – Beach Volley) sono stati dal Comune dati in gestione a soggetti terzi, tale regolamento vincola anche tali soggetti.

I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione sono infatti tenuti ad applicare le norme dettate dal presente Regolamento ed a collaborare con l'Amministrazione Comunale nel farlo rispettare, segnalandone l'eventuale uso non corretto.

## **Art. 2) - Destinatari ed utilizzo**

L'uso della palestra comunale è consentito per le attività extrascolastiche di associazioni o gruppi sportivi solo nel rispetto della normativa prevista dal presente regolamento.

La concessione in uso della palestra comunale e degli impianti esterni sarà data tenendo conto delle seguenti priorità :

- l'Amministrazione Comunale
- le scuole
- le associazioni sportive locali,
- i cittadini residenti, singoli o in gruppi organizzati, che intendono svolgere attività sportive
- le associazioni sportive di altre località
- i cittadini non residenti (singoli o in gruppi organizzati) che intendono svolgere attività sportive

## **Art. 3) - Gestione**

La palestra e gli impianti sportivi antistanti sono destinati ad un uso sportivo sia dilettantistico - amatoriale che agonistico.

Il gestore, compatibilmente alle richieste che riceve, si impegna ad assegnare l'uso della palestra o dell'impianto sportivo avuto in concessione, **per i generi di sport in esso praticabili**, nello spirito di realizzare la massima diffusione della pratica sportiva come servizio sociale, favorendo ogni forma di avviamento e di perfezionamento delle diverse attività sportive praticabili con particolare attenzione ai giovani.

**L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni e dai loro accompagnatori, è vietato sub-concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto, la sub concessione comporta la revoca dell'assegnazione.**

**La titolarità d'uso della palestra e degli impianti insorge a seguito di avvenuta richiesta rivolta ai gestori individuati dall'Amministrazione ed a questi soltanto.**

I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.

All'interno della palestra è vietato:

- 1) Fumare, ogni trasgressione sarà punita ai sensi della legge n°3 del 6/01/2003.
- 2) Introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili;
- 3) Installare attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle già presenti all'interno della palestra, se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 4) Consumare pasti e bevande ad eccezione dell'area servita da apposite macchine distributrici ed avendo cura di smaltire correttamente i rifiuti derivanti;
- 5) disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri.
- 6) l'uso del distributore automatico di alimenti e bevande presente all'ingresso della palestra è riservato esclusivamente a coloro che hanno titolo ad essere presenti all'interno della struttura, **in nessun caso è permesso entrare in maniera arbitraria nell'edificio al solo scopo di utilizzare il distributore.**
- 8) è assolutamente vietato intervenire o manomettere gli interruttori ed i comandi degli impianti elettrici ed i termostati di regolazione del riscaldamento, modificando programmazioni già impostate, qualunque esigenza che dovesse insorgere in tal senso va segnalata al gestore dell'impianto, in nessun caso i fruitori degli impianti possono accedere al locale caldaia o ai quadri di impostazione degli impianti.
- 9) è vietato manomettere gli estintori
- 10) Forzare porte e serramenti per entrare nella struttura senza essere titolari di alcuna assegnazione.

All'interno della palestra è obbligatorio:

- 1) fare un uso conforme e corretto delle attrezzature disponibili;
- 2) usare in modo corretto e civile spogliatoi, docce e bagni, non dimenticando mai di chiudere gli erogatori d'acqua dei lavabi e delle docce,
- 3) Chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo.
- 4) Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne responsabile per la società o il gruppo di utenti.
- 5) Ciascuna Associazione o gruppo sportivo è responsabile dell'utilizzo delle chiavi consegnate al rilascio dell'autorizzazione. Le stesse a fine uso dovranno essere riconsegnate al gestore **ed è ovviamente vietato duplicarne gli esemplari o sub consegnarle ad altri senza esserne stati preventivamente autorizzati dal gestore.**

#### **Art. 4) - Sospensione o rinvio attività sportiva**

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà, dandone sufficiente preavviso.

#### **Art. 5) - Accertamento delle violazioni**

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

La sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere previsto la rimessa in pristino dei luoghi oggetto di danneggiamento, in tal caso ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Quanto il trasgressore non ottempera a tale obbligo potrà provvedervi direttamente il Comune proprietario della struttura con diritto di rivalsa sul trasgressore.

#### **Art. 6) - Danni**

In caso di danni provocati all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. In caso di inadempienza potrà essere loro vietato l'ingresso nell'impianto.

#### **Art. 7) - Responsabilità**

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale e dei gestori, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

L'amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

#### **Art. 8) - Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.